

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTO PER MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI SOFTWARE A MARCHIO AP KAPPA. ANNUALITÀ 2022.

Premesse

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto relative alla manutenzione delle applicazioni software a marchio AP Kappa in uso presso il Comune di Tempio Pausania, per l'annualità 2022. Nel seguito si ricorrerà più volte ad alcuni termini il cui significato è specificato come di seguito:

- "Il presente documento", ovvero le condizioni particolari di contratto;
- "L'Amministrazione", ovvero Il Comune di Tempio Pausania, con sede in P.zza Gallura, n.3, 07029 Tempio Pausania(OT);
- "Il Fornitore", ovvero il soggetto invitato alla trattativa;
- "Applicazioni", ovvero il software applicativo oggetto dei servizi del Contratto;
- "TD", ovvero la Trattativa Diretta elaborata sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) gestita da Consip S.p.A.;
- "Il Codice", ovvero il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 1. NORME GENERALI

1.1 Le Applicazioni, soggette alle presenti condizioni di contratto, sono quelle riportate nell'elenco che viene trasmesso unitamente alla Trattativa Diretta e che costituisce, con il presente documento, anche se non allegati, parte integrante del Contratto stesso. L'Amministrazione, tramite il Fornitore, ha conseguito regolare licenza d'uso delle applicazioni di cui trattasi e ne accetta le norme così come richiesto dai produttori delle stesse.

ART. 2. OGGETTO DELLA TRATTATIVA

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi denominati:

- A) Manutenzione migliorativa delle Applicazioni;
- B) Manutenzione/aggiornamento normativo delle Applicazioni;
- C) Manutenzione correttiva delle Applicazioni;

Nell'ambito di detti servizi è prevista l'erogazione delle attività descritte negli articoli seguenti del presente documento.

ART. 3. DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Il Fornitore, nell'ambito del contratto in questione, si impegna all'erogazione, tramite i suoi tecnici specializzati e le sue strutture informatiche, dei seguenti servizi:

A) Manutenzione migliorativa delle Applicazioni

Tale servizio consiste nell'ottimizzazione delle funzionalità esistenti migliorandone e ottimizzandone le

prestazioni, l'usabilità, la sicurezza, l'affidabilità e la manutenibilità future, intendendo con quest'ultimo termine la facilità con cui il software può essere compreso, corretto, adattato e/o migliorato.

Tale servizio comprende anche l'adattamento delle procedure all'evoluzione dell'ambiente tecnologico allo scopo di garantire alle applicazioni esistenti di avvalersi dei continui mutamenti tecnologici e di sfruttarne al meglio le potenzialità.

Le variazioni alle Applicazioni apportate allo scopo di adeguarle a nuove tecnologie informatiche sono quelle che non comportano una sostanziale ristrutturazione della procedura stessa.

B) Manutenzione/aggiornamento normativo delle Applicazioni

Tale servizio consiste nell'introduzione e/o modifica di funzionalità esistenti a seguito di variazioni normative che attengono allo specifico ambito di utilizzo di ciascuna delle applicazioni coperte da contratto di manutenzione.

C) Manutenzione correttiva delle Applicazioni

Tale servizio ha lo scopo di rimuovere e correggere errori a fronte di anomalie che compromettono la funzionalità delle applicazioni e gli effetti da questi generati sulle banche dati.

Il Fornitore deve garantire, quindi, tutte le attività tecniche necessarie per la rimozione di eventuali malfunzionamenti o errori delle applicazioni software imputabili al produttore delle stesse, ed il ripristino delle banche dati che dovessero essere state corrotte dai predetti errori software.

Le anomalie che danno luogo a questo tipo di manutenzione possono essere suddivise in due famiglie:

- errori bloccanti: l'elaborazione viene interrotta;
- errori non bloccanti: i risultati sono insoddisfacenti (errati o incompleti), ma l'elaborazione non risulta interrotta.

Il Fornitore si impegna a correggere, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'importo di aggiudicazione, gli errori sulle banche dati che dovessero essere stati generati da anomalie di funzionamento delle Applicazioni.

Le segnalazioni per malfunzionamenti o errori del software devono essere appositamente tracciate tramite sistema di ticketing predisposto dal Fornitore ed utilizzabile dall'Amministrazione.

3.2 Per l'espletamento dei servizi di manutenzione migliorativa e aggiornamento normativo il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione, mediante canali telematici, gli aggiornamenti e la relativa documentazione, ed in particolare:

- gli aggiornamenti software;
- le release note;
- i manuali d'uso di ogni singolo applicativo software, periodicamente aggiornati alle modifiche apportate;
- i manuali delle procedure di aggiornamento del software ad uso degli amministratori di sistema dell'ente.

La manutenzione di cui ai punti precedenti è prestata a condizione che le applicazioni non siano state modificate dall'Amministrazione o da terzi (fatte salve le modifiche ai parametri di funzionamento e ai dati).

3.3 L'attività di installazione degli aggiornamenti software delle Applicazioni rilasciati da Fornitore è a

carico dell'Amministrazione.

ART. 4. TEMPI DI INTERVENTO E DI RISOLUZIONE DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA

4.1 ERRORI BLOCCANTI

- I Tempi di intervento del Fornitore, per errori bloccanti, non devono superare le 6 ore lavorative
- Gli interventi per correzione di errori bloccanti e dei loro effetti sulle banche dati devono essere conclusi entro tre giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento.

4.2 ERRORI NON BLOCCANTI

- I Tempi di intervento del Fornitore, per errori non bloccanti, non devono superare le 12 ore lavorative
- Gli interventi per correzione di errori non bloccanti e dei loro effetti sulle banche dati devono essere conclusi entro 6 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento.

4.3 Gli orario in cui poter eseguire tale tipo di servizio sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00, se non coincidenti con festività nazionali.

4.4 La somma dei ritardi relativi a tali tempi di risoluzione, espressa in ore lavorative, concorrerà al calcolo delle penali di cui all'Art.14.

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO

5.1 La durata del presente contratto decorre dalla data di stipula e si conclude il 31 Dicembre 2022 e prevede, oltre al resto, il rilascio di tutti gli aggiornamenti software elaborati per l'annualità 2022.

ART. 6. IMPORTO A BASE D'ASTA

6.1 L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 e successivi del presente documento, per tutta la durata del contratto prevista dall'art. 5, viene determinato in € 20.504,66 ventimilacinquecentoquattro/66) IVA esclusa.

ART. 7. STIPULA DEL CONTRATTO

7.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal Fornitore e dall'Amministrazione sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è disciplinato dalle Condizioni Generali relative ai bandi MePA ai cui si riferiscono i Servizi oggetto del Contratto e dalle presenti Condizioni Particolari di contratto.

7.2 Ai sensi dell'art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato "Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario") saranno per intero a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (eventuali bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria, ecc.) ed ogni altro eventuale onere fiscale.

Il contratto di servizi in oggetto verrà registrato solo in caso d'uso ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, e questa ultima deve essere assolta dal Fornitore.

7.3 Per la stipula del contratto non si applica il termine di stand still ai sensi dell'art.32 comma 10 lettera b)

del D. Lgs.50/2016.

ART. 8. IMPEGNI ASSUNTI DALL'AMMINISTRAZIONE

8.1 L'Amministrazione si impegna a rispettare le indicazioni sistemiche contenute nelle note operative rilasciate con gli aggiornamenti e impartite dal personale del Fornitore.

8.2 L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi, né in tutto né in parte, programmi forniti a qualsiasi titolo dal Fornitore nell'espletamento dei servizi stabiliti dal Contratto.

ART. 9. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

9.1 Restano in capo al Fornitore le responsabilità per fornitura di dispositivi e/o soluzioni tecniche e/o software di cui un terzo detengano privative e diritti.

Il Fornitore terrà indenne il Comune di Tempio Pausania da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

ART 10. NORME DI ATTUAZIONE

10.1 Il Fornitore viene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere o titolo, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'uso o dal mancato uso delle Applicazioni, ove da parte del Fornitore stesso vi sia stato il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto in parola. Inoltre il Fornitore viene sollevato nel caso in cui non fosse possibile prestare i servizi previsti dal Contratto per cause non dipendenti dalla propria volontà.

10.2 Si solleva il Fornitore da ogni ulteriore responsabilità derivante dalle seguenti situazioni:

- a) Problemi insorti a causa della presenza di programmi cosiddetti "virus", o altro software malevolo come SpyWare, Worms, Troyans, Ms Office-Macro, o software di attacco alla sicurezza dei dati agenti in maniera non autorizzata e ad essi assimilabile, in qualsiasi modo presenti sulla rete L.A.N./W.A.N. dell'Amministrazione o sulle periferiche (anche internamente al loro firmware) della rete L.A.N. o intranet attraverso la quale le postazioni informatiche dell'Amministrazione operino.
- b) Incompatibilità tra le Applicazioni software oggetto del presente Contratto ed altre applicazioni acquisite e installate dall'Amministrazione sui server o client utilizzati per i Software HyperSic senza preventiva verifica di compatibilità ambientale e di sicurezza tra aree diverse del software da parte del Fornitore.
- c) Cause di forza maggiore compresi atti incidentali di varia natura, blackout o alimentazione elettrica non costante, mancanza di adeguati sistemi di firewalling per il controllo degli accessi indesiderati e la protezione dei server presenti e connessi alla rete internet, scorretto o mancato rispetto delle norme sulla privacy e delle procedure di sicurezza da parte dell'Amministrazione, atti di vandalismo o manomissione, calamità naturali.

ART. 11. ULTERIORI CLAUSOLE

11.1 L'Amministrazione, o soggetto terzo da quest'ultima incaricato, ha la facoltà di accedere, anche con software realizzati ad hoc, in consultazione e/o estrazione dati e/o modifica al database contenente i dati trattati con le applicazioni rilasciate dal Fornitore con conseguente assunzione delle responsabilità derivanti

da eventuali malfunzionamenti degli applicativi software.

11.2 Il Fornitore si impegna a rilasciare, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli del contratto in parola, i moduli "add-on" delle Applicazioni in uso. Restano a carico dell'Amministrazione i soli costi per i servizi di installazione e configurazione ed i successivi canoni di manutenzione.

ART. 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 Il canone di contratto relativo alle prestazioni di cui all'art.2 e successivi non subirà variazioni durante il periodo contrattuale eccetto che a seguito di acquisizione di nuove procedure.

12.2 Il canone fisso di contratto, per la durata del contratto, verrà fatturato in modo semestrale posticipato. Il pagamento delle fatture è condizionato alla verifica positiva del servizio. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

12.3 Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione presso il recapito bancario indicato alla presentazione della fattura nel rispetto delle norme sulla tracciabilità.

12.4 Ai sensi del D. Lgs n.50/2016, art. 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità del servizio reso, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13. GARANZIE DEFINITIVE

13.1 Il Fornitore, prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. art. 103 del Codice.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, il Comune avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 14. PENALI

14.1 Il superamento dei tempi massimi di intervento descritti all'art. 4 causa l'applicazione delle penali riportate di seguito:

1. errori bloccanti generati dal software e riscontrati dall'amministrazione;

Tempi intervento del Fornitore	penali
Oltre le 6 ore lavorative dalla richiesta dell'Amministrazione per errori bloccanti	Euro 20,00* ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al valore soglia**

2. errori non bloccanti riscontrati dall'amministrazione e generati dal software o a seguito di interventi dei tecnici incaricati dal Fornitore;

Tempi intervento del Fornitore	penali
Oltre le 12 ore lavorative dalla richiesta dell'Amministrazione per errori non bloccanti	Euro 10,00* ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al valore soglia**

**L'importo della penale viene raddoppiato se il ritardo si riferisce ad una richiesta d'intervento aggravata da*

una scadenza di legge.

****Nel conteggio delle ore di ritardo si fa riferimento agli orari di apertura degli uffici dell'Amministrazione.**

14.2 Il superamento, nell'arco di un anno solare, di un ritardo complessivo sui **tempi di risoluzione** (espresso come somma dei ritardi accumulati per ciascuna chiamata e calcolato in ore lavorative) causa l'applicazione delle penali, aggiuntive rispetto a quanto indicato al comma precedente, riportate di seguito:

Somma dei ritardi (h)	Penale
Oltre le 20 ore lavorative di ritardo	€ 500,00
Oltre le 40 ore lavorative di ritardo	€ 1.000,00
Oltre le 60 ore lavorative di ritardo	€ 1.500,00

14.3 Le somme computate a titolo di penale verranno detratte dalle garanzie definitive di cui all'art. 13. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa via PEC dal Comune, a cui il Fornitore potrà presentare le sue giustificazioni entro il termine di 7 giorni dal ricevimento.

14.4 L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale della trattativa. Il superamento di tale limite, verrà considerato come grave irregolarità ai termini dell'esecuzione del contratto, e rappresenta causa di risoluzione del contratto.

ART. 15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

15.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle relative modifiche che dovessero intercorrere durante l'esecuzione del contratto. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, il mancato assolvimento, da parte del Fornitore, ai suddetti obblighi, ed in particolare qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

16.1 Il fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso nel sito istituzionale dell'Ente. L'Ente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tempio Pausania. Relativamente agli adempimenti inerenti al contratto le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero. L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali seguendo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto della normativa di cui sopra, con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, per soddisfare i requisiti previsti dal GDPR e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

ART. 17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

17.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi è causa di risoluzione di diritto del contratto, fermo il diritto dell'Ente e dell'Amministrazione della Giustizia e dei terzi danneggiati al risarcimento di tutti gli eventuali danni conseguenti.

17.2 Il Comune di Tempio Pausania, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 informa il Fornitore che tratterà i dati, contenuti nei documenti facenti parte del fascicolo della presente procedura, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico.

ART. 18. MISURE ANTICORRUZIONE

18.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e deliberazione G. C. n. 37/2021 pubblicato sul portale istituzionale;
- b) a sottoscrivere il Patto di integrità.

ART. 19. CESSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1 E' vietata la cessione totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo, e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. Quest'ultimo ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

19.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi: a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n° tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento; b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n° tre e siano preceduti da comunicazione scritta; c) ritardo nell'espletamento del servizio che comporti l'irrogazione di penali superiore al 10% dell'intero importo contrattuale; d) inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dell'esecuzione del contratto; e) violazione delle disposizioni previste nel Patto di integrità già sottoscritto.

Il presente contratto è inoltre risolto nel caso in cui, dopo la stipula, sia accertato il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso si procederà al pagamento del compenso con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tal caso sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore del contratto.

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal R.U.P., previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.

ART. 20. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

20.1 Per ogni controversia nell'esecuzione del presente contratto, non composta bonariamente ai sensi dell'art. 205 del Codice degli Appalti, le parti si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria del tribunale di Tempio Pausania, competente per territorio.

ART. 21. RINVIO

21.1 Per quanto non previsto nel presente documento facente parte integrante del contratto, si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese quelle regolamentari adottate dal Comune di Tempio Pausania.

ART. 22. RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Tempio Pausania – SERVIZIO ICT

piazza Gallura 3 - 07029 Tempio Pausania

PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Rosella Cossu

Tel. 079679977-82

email: respced@comunetempio.it

email: amministrativo.ced@comunetempio.it